



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRANAIOLA, MARCUCCI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2011

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

ONOREVOLI SENATORI. - Dal disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, che causò trentadue morti e quattro feriti gravi, sono passati poco meno di due anni. Il Parlamento, a un anno di distanza dal disastro, ha approvato la legge 7 luglio 2010, n. 106, che assegnava al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. La legge prevedeva altresì che il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato, individuasse i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e determinasse la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima doveva essere attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime la legge stabiliva fosse attribuita una somma, determinata nell'ambito dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. Le elargizioni spettanti ai familiari delle vittime sono state assegnate e corrisposte secondo l'ordine previsto dalla legge:

- al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

- ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

- ai genitori;

- ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

- ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

- al convivente *more uxorio*.

Tuttavia tale declaratoria degli aventi diritto, pur prevedendo che le elargizioni possano essere attribuite anche al convivente *more uxorio*, non ha previsto il caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso l'elargizione andrebbe esclusivamente al coniuge anche se non più convivente. Nel contempo non sono stati contemplati i parenti entro il terzo grado in caso di assenza di altri familiari.

Il presente disegno di legge apporta pertanto alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106, prevedendo:

- che la somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sia attribuita al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso entrambi hanno diritto alle elargizioni previste dalla legge;

- che in assenza di altri familiari la citata somma sia attribuita anche ai parenti entro il terzo grado;

- che, qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 per ciascuna vittima attribuita ai familiari, sia aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di sciogli-

mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che, qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime del disastro di Viareggio, sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1;»;

b) al comma 3, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-bis*) in assenza dei familiari di cui alle lettere da *a*) a *f*) ai parenti entro il terzo grado.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 3 lettera *f*), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure».